

**«IL GIUDICE NE ASSICURA LA RAGIONEVOLE DURATA»
A PROPOSITO DI PREGIUDIZIALITÀ PENALE E
LITI CIVILI DI DANNO SOGGETTIVAMENTE COMPLESSE***

di Diego Volpino

(Professore associato di Diritto processuale civile, Università del Piemonte Orientale)

SOMMARIO: 1. Le sentenze “gemelle” delle S.U. n. 13661 e n. 13662 del 2019 e le fattispecie da esse decise. — 2. L’art. 75 co. 3 Cpp come regola di bilanciamento di interessi. — 3. Pregiudizialità penale e processo civile litisconsortile dal solo lato passivo. — 3.1. (*Segue*): presenza di un unico danneggiato rimasto estraneo al processo penale e fattosi tempestivamente promotore della sola causa civile. — 3.1.1. (*Segue*): possibilità, per l’imputato titolare del potere di citazione del responsabile civile, di coinvolgerlo nel processo penale a prescindere dalla costituzione della parte civile ed indipendentemente dalla revoca della stessa? — 3.2. (*Segue*): presenza di un unico danneggiato, costituitosi parte civile nel processo penale ma in seguito (ancorché tempestivamente) resosi attore in sede civile. La metamorfosi dell’art. 75 co. 3 Cpp che per intervento delle S.U. da norma sanzionatoria per il danneggiato diviene regola che lo avvantaggia. — 3.3. (*Segue*): presenza di un unico danneggiato, rimasto estraneo al processo penale e fattosi tardivamente promotore della sola causa civile. — 4. Pregiudizialità penale e processo civile litisconsortile da entrambi i lati. Pluralità di danneggiati con strategia processuale unitaria. — 4.1. (*Segue*): pluralità di danneggiati con strategie processuali differenziate: esercizio tempestivo dell’azione civile unicamente in sede civile vs. costituzione di parte civile e successivo (tempestivo) esercizio dell’azione civile in sede propria. — 4.2. (*Segue*): esercizio tardivo dell’azione civile unicamente in sede civile vs. costituzione di parte civile e successivo (ma tempestivo) esercizio dell’azione civile in sede propria. — 5. Rilievi conclusivi.

(*) Il presente lavoro riprende, sviluppandole, considerazioni già svolte dallo scrivente, nella forma necessariamente più sintetica della nota a sentenza, in *Pregiudizialità penale e liti di danno soggettivamente complesse: le Sezioni unite e le norme “sanzionatorie” che diventano premianti*, commento a Cass. S.U. 21.5.2019 n. 13661, in *NGCComm* 2019, 1298 ss., a cui pertanto si eviterà di fare ulteriore riferimento nel corso dell’esposizione. La circostanza che in tale scritto non si sia tenuto conto della pur coeva sentenza n. 13362/2019 si spiega alla luce del fatto che, durante la stesura, quest’ultima decisione non risultava ancora massimata né repertoriata nelle principali banche dati in uso.

1. Intorno alla metà del 2018, la VI sez. della Corte di cassazione è stata chiamata a decidere due ricorsi per regolamento di competenza proposti contro altrettante ordinanze di sospensione *ex art. 75 co. 3 Cpp*, pronunciate dai giudici di merito a fronte dell'integrazione, nelle cause civili loro assegnate, di fattispecie processuali piuttosto simili.

Esaminate le questioni sollevate dai ricorsi, il collegio le giudicava della "massima importanza", sicché riteneva opportuno rimetterne la soluzione alle SU¹ sottoponendo ad esse il medesimo quesito di diritto, ossia «se con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni (nella specie derivanti da circolazione di veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria r.c.a.) proposta, avanti il giudice civile, nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo e della società assicurativa della r.c.a., con atto di citazione notificato in data successiva alla pronuncia della sentenza penale di primo grado emessa nei confronti del conducente-imputato per il reato di lesioni personali, ed in difetto di costituzione di parte civile nel processo penale, il giudizio civile per il risarcimento dei danni debba essere necessariamente sospeso in relazione alla posizione processuale di tutti i litisconsorti sia facoltativi (conducente) che necessari *ex lege* (proprietario ed impresa assicurativa), ai sensi dell'art. 75 co. 3 Cpp; ovvero se, invece, la sospensione necessaria predetta operi limitatamente all'azione risarcitoria proposta in sede civile nei confronti del solo conducente-imputato, previa separazione delle cause originariamente connesse, dovendo essere proseguito il giudizio civile nei confronti del proprietario e dell'impresa assicurativa; ovvero ancora se la sospensione necessaria *ex art. 75 co. 3 Cpp* non trovi affatto applicazione, laddove la causa risarcitoria — anziché essere proposta nei confronti del solo imputato — sia stata proposta, cumulativamente, anche nei confronti di altri soggetti (responsabili civili) diversi dall'imputato, e ciò sia nel caso in cui le parti siano tra loro in relazione di litisconsorzio facoltativo, sia nel caso in cui rivestano la posizione di litisconsorti necessari»².

L'analiticità del quesito si comprende non appena si considerino le fattispecie processuali che lo hanno originato, la prima delle quali (quella, cioè, che ha condotto all'ord. n. 25918/2018) si presenta piuttosto lineare e può essere riassunta come segue.

A fronte delle lesioni personali riportate in occasione di un sinistro stradale, M.V. proponeva domanda risarcitoria dinnanzi al Giudice di pace di Catanzaro convenendo in giudizio C., proprietario del veicolo, S.A., conducente al momento del fatto, e l'impresa assicuratrice di C. per la r.c.a. Dichiarata la contumacia dell'assicurazione, il giudice rilevava peraltro che il processo penale di primo grado (nel quale non aveva avuto luogo costituzione di parte civile) instaurato davanti al Tribunale di Catanzaro a carico del conducente S.A. si era precedentemente concluso

¹ Cfr. Cass. ord. 16.10.2018 n. 25918, in *CGiur* 2019, 107 ss., con nota di M. Stella, *Cumulo di cause risarcitorie contro più coobbligati solidali e latitudine della sospensione del processo per pregiudizialità penale*, e Cass. ord. 30.10.2018 n. 27716, in *Pluris*.

² L'unica differenza testuale tra le due ord. si coglie nelle ultime righe del quesito di diritto, laddove la n. 27716/2018 recita «...anche nei confronti di altri soggetti cui le parti siano tra loro in relazione di litisconsorzio facoltativo, sia nel caso in cui rivestano la posizione di litisconsorti necessari».

con la condanna dell'imputato per il delitto di lesioni volontarie ex art. 582 Cp³, donde, ritenendo integrata la seconda fattispecie prevista dall'art. 75 co. 3 Cpp, sospendeva il procedimento ex art. 295 Cpc con ordinanza contro la quale l'attore-danneggiato M.V. proponeva regolamento di competenza.

Più complessa è invece la fattispecie da cui è derivata la seconda ordinanza di rimessione (la n. 27716/2018). A seguito del decesso di C.M. in conseguenza di un sinistro stradale, i fratelli si costituivano parte civile (*iure proprio*) nel processo penale instaurato dinnanzi al Tribunale di Bergamo a carico di B.F., proprietario e conducente del veicolo. Successivamente alla condanna penale dell'imputato in primo grado (appellata e dunque non ancora irrevocabile), gli stessi (stavolta in qualità di eredi), insieme alla moglie ed ai figli della vittima, instauravano nei confronti del condannato e della sua assicurazione per la r.c.a. autonomo giudizio civile risarcitorio davanti al Tribunale di Milano, che veniva sospeso ex artt. 295 Cpc e 75 co. 3 Cpp con ordinanza anch'essa impugnata con regolamento di competenza.

Assegnati alle S.U., i ricorsi venivano contemporaneamente decisi con due sentenze c.d. "gemelle" depositate in pari data, la n. 13661/2019⁴ (proveniente dall'ord. di rimessione n. 27716/2018) e la n. 13662/2019⁵ (originata dall'ord. n. 25818/2018), che annullavano entrambe le ordinanze di sospensione disponendo la prosecuzione delle cause civili in forza del seguente principio di diritto: «in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3°, Cpp, che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 Cpp, vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato»⁶.

Dalla lettura di questa *regula iuris* si ricava dunque che, per le S.U., i) delle tre prospettate in sede di rimessione, la soluzione da accogliere è quella che esclude la sospensione della causa civile a norma degli artt. 75 co. 3 Cpp e 295 Cpc (nonché — per inciso — la proponibilità del conseguente, eventuale, regolamento di competenza ex art. 42 Cpc) ogni qual volta il danneggiato instauri la causa civile contro il

³ Sebbene le descrizioni dello svolgimento del processo contenute nell'ord. di rimessione n. 25918/2018 e nella sentenza delle SU n. 13662/2019 non consentano di averne certezza, è ragionevole ritenere che nel caso di specie il processo penale di primo grado si fosse concluso anteriormente all'instaurazione della causa civile, e non già durante il suo svolgimento, posto che in quest'ultima eventualità la stessa non avrebbe dovuto essere sospesa ex art. 75 co. 3 Cpp.

⁴ In *NGCCComm* 2019, I, 1305 ss., con commento, già cit., dello scrivente. Su questa decisione v. inoltre G. Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale nella recente giurisprudenza della Cassazione*, in *GPC* 2019, 961 ss.

⁵ Ad oggi consultabile in *Pluris*.

⁶ Per il vero, una piccola differenza testuale tra le due sentenze è rinvenibile nel punto in cui la n. 13662/2019 conclude l'enunciazione del principio di diritto affermando «...qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante, *del responsabile civile* e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato» (cors. agg.).

danneggiante e la sua assicurazione successivamente alla conclusione del processo penale di primo grado a carico del danneggiante; ii) tale soluzione è applicabile ad entrambe le fattispecie processuali oggetto di decisione, a prescindere dalla circostanza che nella prima la persona dell'imputato-danneggiante fosse diversa da quella del proprietario del veicolo mentre nella seconda conducente e proprietario coincidessero; infine, iii) i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75 co. 3 Cpp risponderebbero «a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati» e pertanto esigerebbero di essere «interpretati restrittivamente».

Su questi tre punti si concentreranno le osservazioni che seguono.

2. Quantunque non manchino ragioni per affermare che, in ambito giurisdizionale, l'armonia delle decisioni continui a rappresentare un obiettivo degno di essere perseguito⁷, occorre riconoscere che, nel contesto dei rapporti tra processo civile e penale, le ipotesi in cui una autentica disarmonia tra pronunce ha modo di profilarsi possono dirsi piuttosto rare e tutto sommato tollerabili, tenuto conto delle profonde differenze che caratterizzano i modelli cognitivi dei due riti⁸. Appare pertanto condivisibile il *favor*, di cui è espressione l'art. 75 Cpp, verso l'autonomia ed il separato procedere del processo civile per i danni e le restituzioni rispetto a quello penale⁹, *favor temperato* soltanto dal co. 3 della norma, che al ricorrere di particolari

⁷ Per più estese considerazioni in proposito cfr., *si vis*, D. Volpino, *Sospensione necessaria, accertamento incidentale e ragionevole durata del processo*, nota a Cass. 8.4.2002 n. 5006, in *NGCComm* 2003, 443 ss.; Id., *L'economia della sospensione necessaria per pregiudizialità civile tra celerità dei giudizi ed uniformità delle decisioni*, in *RTrimDPCiv* 2004, 1460 ss.

⁸ In argomento, cfr. A. Giussani, *Sospensione del processo*, in *DigDPriv.*, sez. civ., XVIII, 1998, 611; R. Poli, *Sull'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile*, in *RDPr* 1993, 520 ss.; C. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile*¹², II, Torino 2019, 290; B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino 2009, 40 ss., 66 ss.; Ead., *La costituzione di parte civile: un inutile ostacolo alla ragionevole durata del processo o un fondamentale strumento di tutela della vittima?*, in AA. VV., *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Milano 2013, 129 s.; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*²⁰, Milano 2019, 1024. Per alcune esemplificazioni giurisprudenziali sui caratteri di specialità della cognizione penale, avuto prevalentemente riguardo alla verifica probatoria del nesso causale, v. Cass. ord. 27.9.2018 n. 23197, in *RFI* 2018, voce *Responsabilità civile*, n. 86; Cass. S.U. 24.4.2014 n. 38343, in *RIDPP* 2014, 1925, con note di G. Fiandaca, *Le Sezioni Unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale*, e di M. Ronco, *La riscoperta della volontà nel dolo*; in *GI* 2014, 2565, con nota di R. Bartoli, *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssenkrupp*; Cass. S.U. 26.1.2011 n. 1768, in *FI* 2011, 2411, con nota di M. Casoria; in *RDPr* 2011, 984, con nota di P. Sandulli, *In tema di giudicato penale nel processo civile*; *ibid.*, 2012, 1656 ss., con nota di A. Henke, *Le Sezioni Unite escludono l'efficacia extra-penale delle sentenze di non doversi procedere per estinzione del reato*; in *CGiur* 2011, 644, con nota di A. Di Majo, *Il danno e il reato (tornando a Carnelutti)*; Cass. S.U. 29.5.2008 n. 40049, in *GI* 2009, 2525, con note di F.B. Morelli, *Cause di giustificazione e proscioglimento: l'interpretazione delle Sezioni unite sulla scelta della formula e sull'efficacia extrapenale della relativa decisione*, e di F. Falato, *Formule di proscioglimento ed interesse della parte civile all'impugnazione*; in *CP* 2009, 883 ss., con nota di G. Santalucia, *L'errore nell'uso della formula assolutoria: quale spazio per l'impugnazione della parte civile?*; Cass. S.U. 11.1.2008 n. 576, in *CMer* 2008, 694, con nota di G. Travaglino, *Causalità civile e penale: modelli a confronto*; Cass. S.U. 10.7.2002 n. 30328, in *FI* 2002, 601, con nota di O. Di Giovine, *La causalità omissiva in campo medico-chirurgico al vaglio delle sezioni unite*, ed in *CGiur* 2003, 348, con nota di B. Di Vito, *Le sezioni unite sul nesso di causalità omissiva in tema di responsabilità del medico*.

⁹ Nella ricca letteratura formatasi in proposito, cfr. E. Amodio, *Parte civile, responsabile civile e civilmente*

situazioni impone la sospensione della causa civile in attesa della formazione del giudicato penale¹⁰. Anzi, proprio l'analisi delle decisioni da cui si sono prese le mosse

obbligato per la pena pecuniaria, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio e O. Dominioni, I, Milano, 1989, 434; G. Trisorio Liuzzi, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *NLCComm* 1990, 889 ss.; G. Di Chiara, *Parte civile*, in *DigDPen*, IX, 1995, 243 s., 245; M. Maniscalco, *L'azione civile nel processo penale*, Padova, 2006, 2; C. De Angelis, *Processo civile e processo penale: diritto interprocessuale*, Milanofiori Assago 2009, 200; Cass. S.U. 29.5.2008 n. 40049, cit.; Cass. 20.12.1993 n. 6089, in *GI* 1995, 250, con nota di P.P. Paulesu, *Sull'interesse dell'imputato ad eccepire la nullità per omessa citazione della persona offesa*; G. Travaglino, *Gli effetti del trasferimento dell'azione civile nel processo penale*, nota a Cass. S.U. 5.4.2013 n. 8354, in *CMer* 2013, 976, secondo il quale «il diritto processuale, la giurisdizione, *hic et nunc*, sono oggi vicende sempre più "specialistiche", sicché la trasposizione dell'azione in sede penale sconta l'atecnicità di quel giudice, accettata al prezzo di una maggiore celerità di giudizio».

¹⁰ Secondo l'orientamento prevalente, le uniche ipotesi di sospensione del processo civile per pendenza del processo penale sarebbero quelle contemplate dall'art. 75 co. 3 Cpp, nei limiti in cui gli artt. 651 ss. Cpp consentono all'accertamento penale di svolgere efficacia nella causa civile riparatoria (cfr. A. Cristiani, *Manuale del nuovo processo penale*, Torino 1989, 113; S. Menchini, *Sospensione del processo civile – a) Processo civile di cognizione*, in *ED*, XLIII, 1990, 46; G. Trisorio Liuzzi, *Riforma del processo penale e sospensione del processo civile*, in *RDPr* 1990, 529 ss.; Id., *La sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale*, cit., 964; A. Proto Pisani, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli 1991, 48; A. Attardi, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova 1991, 119; M.G. Civinini, *Sospensione del processo civile per c.d. «pregiudizialità» penale: questioni teoriche e riflessi pratici*, in *FI* 1991, V, 372; F. Tommaseo, *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, in *AA. VV.*, *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, Atti del Convegno di studio (Trento, 18-19 giugno 1993), Milano 1995, 14; Id., *Giurisdizione civile e giurisdizione penale*, in *AA. VV.*, *Studi in onore di Luigi Montesano*, I, Padova 1997, 269 ss.; M. Bina, sub art. 295 Cpc, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani e R. Vaccarella, III, 2, Milanofiori Assago 2012, 516; C. Consolo, *Spiegazioni*, II, cit., 290 s.; F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*¹⁰, II, Milano 2019, 244 s.; B. Sassani, *Lineamenti del processo civile italiano*⁷, Milano 2019, 506; G. Verde, *Diritto processuale civile*⁵, II, Bologna 2017, 156; A. Chiliberti, *L'azione civile nel processo penale*³, a cura di C. Brusco, Milano 2017, 908 ss.; M. Giacomelli, sub art. 295 Cpc, in *Codice di procedura civile commentato*⁶, diretto da C. Consolo, II, Milano 2018, pag. 878; Cass. civ. 22.6.2017 n. 15470, in *Soc.* 2017, pag. 1040; Cass. civ. ord. 22.12.2016 n. 26863, in *RFI* 2016, voce *Giudizio (rapporto)*, n. 14; Cass. 18.1.2007 n. 1095, *ibid.*, 2007, voce cit., n. 26; Cass. ord. 12.6.2006 n. 13544, *ibid.*, 2006, voce cit., n. 30; Cass. 25.3.2005 n. 6478, *ibid.*, 2005, voce cit., n. 18; Cass. ord. 10.8.2004 n. 15477, *ibid.*, 2004, voce cit., n. 4; Cass. 9.4.2003 n. 5530, *ibid.*, 2003, voce *Procedimento civile*, n. 51; Cass. 28.5.2001 n. 7242, *ibid.*, 2001, voce *Giudizio (rapporto)*, n. 9; Cass. 16.3.2001 n. 3825, in *GC* 2002, 2209, con nota di M.A. Zumpano, *Sospensione necessaria per pregiudizialità penale e azioni civili risarcitorie*; Cass. 14.9.2000 n. 12141, in *RFI* 2000, voce *Procedimento civile*, n. 352; Cass. 24.1.2000 n. 751, *ibid.*, 2000, voce cit., n. 67; Cass. 28.12.1998 n. 12855, in *FI* 1999, 1483, con nota di richiami; Cass. 21.9.1998 n. 9440, in *RFI* 1998, voce *Giudizio (rapporto)*, n. 33; Cass. 7.5.1997 n. 3992, in *GI* 1997, 1163, ed in *FI* 1997, 1758, con nota di Trisorio Liuzzi, *Sulla abrogazione della sospensione del processo per «pregiudizialità» penale*; Cass. 27.1.1996 n. 1501, *ibid.*, 1997, 1758, con nota di G. Trisorio Liuzzi, *Sulla abrogazione*, cit., e in *CGiur* 1997, 1404, con nota di I. Pagni, *Sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale influente?*).

All'interno di questo indirizzo, vi è chi tutt'al più ammette, arg. ex art. 211 NAttCp, la possibilità di individuare talune specifiche disposizioni di legge, tra le quali non potrebbe comunque farsi rientrare l'art. 295 Cpc (cfr. F. Cipriani, *Sospensione del processo – I) diritto processuale civile*, in *EG*, XXX, 1993, 6; G. Balena, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli 1994, 79 s. e 86; G. Tarzia e F. Danovi, *Lineamenti del processo civile di cognizione*⁵, Milano 2014, 233, testo e nota 59; Cass. S.U. 11.2.1998 n. 1445, in *FI* 1999, 989), nella struttura delle quali l'effetto giuridico reato si atterrebbe ad elemento costitutivo della fattispecie descritta dalla norma civile, come ad es. si ha in tema di risarcimento del danno morale ai sensi degli artt. 185 Cp e 2059 Cc, di indegnità a succedere ex art. 463 Cc, di risarcimento e/o di regresso nei confronti del datore di lavoro per infortunio sul lavoro implicante

dimostra come meglio avrebbe forse fatto il legislatore del 1988 a non prevedere alcuna norma di raccordo tra i due riti, se non altro per evitare che la giurisprudenza — mediante la prospettazione di letture talvolta neppure conferenti alle fattispecie da decidere¹¹ — si sentisse in dovere di ingaggiare contro di esse l'ennesima crociata volta ad eroderne l'ambito applicativo in nome della ragionevole durata di un processo che, come si è con realismo rimarcato, ciò nonostante continua ad essere «lungo come la fame»¹².

reato a norma degli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 (cfr. C. Consolo, *Del coordinamento fra processo penale e processo civile: antico problema risolto a metà*, in *RDCiv.* 1996, 229 s.; Id., *Ancora sulla sospensione per pregiudizialità penale*, in AA. VV., *Nuovi profili*, cit., 78 s.; Id., sub art. 295 Cpc, in C. Consolo, F.P. Luiso e B. Sassani, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano 1996, 294; in analogo senso, S. Menchini, *Accertamenti incidentali*, in *EG*, I, 1995, 2, nonché, limitatamente alla normativa infortunistica, E. Merlin, *Sospensione per pregiudizialità ed effetti civili dipendenti dalla pretesa punitiva dello Stato*, in AA. VV., *Nuovi profili*, cit., 161 ss.; cfr. altresì A. Scala, *Considerazioni sui nuovi rapporti tra processo penale e processo civile connesso*, in *DGiur* 1998, 339 ss.; M.A. Zumpano, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino 2000, 242 ss. In giurisprudenza, v. Cass. 11.7.2018 n. 18202, in *RFI* 2018, voce *Procedimento civile*, n. 272; Cass. 21.12.2010 n. 25822, in *GI* 2011, 2113, con nota di A. Ronco, *Note minime sul coordinamento degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p.*; Cass. 14.12.2010 n. 25272, in *RFI* 2010, voce *Procedimento civile*, n. 308; Cass. ord. 3.7.2009 n. 15641, *ibid.*, 2009, voce *Giudizio (rapporto)*, n. 26; Cass. ord. 12.6.2007 n. 15657, *ibid.*, 2007, voce cit., n. 29; Cass. S.U. 21.6.2007 n. 14385, in *FI* 2007, 1385, con nota di R. Caponi, *Formulazione del quesito di diritto e indicazione del fatto controverso nel ricorso per cassazione (art. 366-bis c.p.c.)*; Cass. S.U. ord. 5.11.2001 n. 13682, in *GC* 2002, 2209 ss., con nota di M.A. Zumpano, *Sospensione necessaria*, cit.; Cass. S.U. 11.2.1998 n. 1445, in *FI* 1999, 989, con nota di richiami).

Contra, assumendo che la riformulazione dell'art. 295 Cpc, avvenuta nel 1990, avrebbe reintrodotta nel nostro ordinamento la sospensione per pregiudizialità penale anche al di là delle ipotesi previste dall'art. 75 co. 3 Cpp, ogni qual volta l'accertamento penale possa produrre effetti in quello civile (anche non di danno) ex art. 654 Cpp, v. B. Capponi, *La «nuova» pregiudizialità penale tra esercizio delle azioni civili e vincoli del giudicato*, in *CGiur* 1989, 73 ss.; Id., *A proposito di nuovo processo penale e sospensione del processo civile*, in *FI* 1991, 348 ss.; M. Vellani, *Considerazioni sulla sospensione del processo civile alla luce del nuovo codice di procedura penale e dei provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *RTrimDPCiv* 1991, 770 ss., 778; L.P. Comoglio, *La sospensione necessaria del processo*, in *Le riforme della giustizia civile*², a cura di M. Taruffo, Torino 2000, 402 ss.; Id., *L'azione civile nel processo penale e le strategie di tutela del diritto al risarcimento*, in *NGCComm* 2001, 167 s., nota 33; C. Graziosi, *Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale al processo civile*, in *RTrimDPCiv.* 1992, 441 ss.; G. Spangher, *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, in AA. VV., *Nuovi profili*, cit., 38, nota 10; G. Giancotti, *Brevi note sul rapporto tra giudizio risarcitorio civile per illeciti aventi anche rilevanza penale e successiva costituzione di parte civile*, nota a Cass. 29.1.2008 n. 1985, in *GI* 2008, 1462; in giurisprudenza, v. Cass. ord. 15.1.2014 n. 673, in *RFI* 2014, voce *Giudizio (rapporto)*, n. 21; Cass. ord. 21.6.2012 n. 10417, *ibid.*, 2012, voce cit., n. 5; Cass. 15.1.2008 n. 647, in *GC* 2008, 1924; Cass. ord. 22.3.2005 n. 6149, in *RFI* 2005, voce *Procedimento civile*, n. 254; Cass. 2.8.2004 n. 14804, *ibid.*, 2004, voce cit., n. 299.

¹¹ Ci si riferisce alla fattispecie da cui ha tratto origine l'ord. di rimessione n. 25918/2018 e la sentenza delle S.U. n. 13662/2019, su cui v. *infra*, il § seguente.

¹² Così E.F. Ricci, *Noon! (La tristissima sorte della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Cassazione: da garanzia in cerca di attuazione a killer di garanzie)*, nota a Cass. S.U. 23.2.2010 n. 4309, in *RDPr* 2010, 975.

Sulle implicazioni, non necessariamente negative, derivanti da una rilettura dell'esercizio dell'azione civile in sede penale alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, cfr. B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale*, cit., 2 ss., la quale, in controtendenza rispetto all'impostazione seguita da ultimo anche dalle S.U., non a torto osserva (pag. 5) che «ragionando in termini di economia non *del processo*, ma *dei processi*,

Ma andiamo con ordine.

Com'è noto, l'art. 75 co. 3 Cpp stabilisce che, in pendenza di un processo penale a carico dell'imputato-danneggiante, la causa civile per le restituzioni o il risarcimento del danno debba essere sospesa qualora sia stata instaurata successivamente a) all'esercizio della (medesima¹³) azione civile in sede penale ovvero b) alla emanazione della sentenza penale di primo grado. All'evidenza, la norma si pone dunque come eccezione alla regola dell'autonomia dei due processi¹⁴, tant'è che, ove il danneggiato si astenga dall'esercitare l'azione civile in sede penale, la causa civile dal medesimo promossa (purché anteriormente alla sentenza penale di primo grado) non risente di alcuna sospensione¹⁵.

In linea con l'opinione di una parte della dottrina¹⁶, la più recente giurisprudenza

il concentrare in un'unica sede l'esame dei risvolti penalistici e di quelli civilistici di uno stesso fatto appare invece un fattore di snellimento» (cors. nel testo); per analoghi rilievi, v. A.M. Benenati, *Quali controlli sui provvedimenti concernenti l'ammissibilità della parte civile?*, in *DPP* 1998, 762, nonché C. cost. ord. 14.5.2008 n. 138, in *GCos* 2008, 1719, richiamata da B. Lavarini, *op. loc. cit.*, nota 14, nella parte in cui afferma che «il *simultaneus processus*, pur non essendo oggetto di garanzia costituzionale, costituisce certamente una modalità processuale finalizzata all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori», evidenziando che «la disciplina della costituzione di parte civile nel processo penale, anche in quello di competenza del giudice di pace, risponde a precise esigenze di economia processuale e, pertanto, l'attribuzione in tali casi al giudice di pace di controversie che superano il valore stabilito dall'art. 7 Cpc non può essere ritenuta irragionevole». Nella stessa direzione, v. da ultimo Cass. 10.9.2019 n. 22520, in *FI* 2020, 619, con nota di P. Proto Pisani, *Note in tema di annullamento della sentenza ai soli effetti civili*, al § 24 della cui motivazione si afferma che «pur non potendosi trascurare che, anche in ragione del principio della ragionevole durata del processo, di cui art. 6 Cedu e 111 co 2 Cost., la proposizione dell'azione civile all'interno del processo penale aggravi l'attività processuale di accertamento del reato a scapito dell'obiettivo di semplificazione e di economia del processo penale e rischi di trasformare il processo accusatorio in un ibrido, in ultima analisi è innegabile che la concentrazione in una sola sede dell'esame dei profili penalistici e di quelli civilistici del medesimo fatto costituisca un fattore di snellimento dei processi e serva ad evitare il rischio di decisioni contrastanti da parte di organi giurisdizionali diversi».

¹³ Sul rapporto di identità che deve intercorrere tra gli oggetti delle domande avanzate tramite l'esercizio dell'azione civile in sede penale e, successivamente, in sede propria, quale presupposto di operatività della sospensione prevista dall'art. 75 co. 3 Cpp, cfr. Cass. 19.12.2014 n. 3454, in *RFI* 2015, voce *Parte civile*, n. 27; Cass. S.U. 18.3.2010 n. 6538, in *FI* 2010, 2460, con nota di F.S. Costantino, *Adempimento del debito altrui, fallimento del solvens e revocatoria al vaglio delle sezioni unite (con chiose su «causa concreta» e vantaggi compensativi nelle operazioni di gruppo)*; Cass. 16.12.2009 n. 62, in *RFI* 2010, voce *Parte civile*, n. 43.

¹⁴ Cfr. C. Quaglierini, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, VIII, Milano 2003, 24; G. Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale*, cit., 964, 968; G. Tarzia e F. Danovi, *op. cit.*, 232 s.; M. Scaparone, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, in *EG*, XXV, 1991, 6.

¹⁵ Cfr. C. Quaglierini, *Le parti private*, cit., 24; G. Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*⁵, vol. II, Bari 2019, 277; C. Consolo, sub art. 295 Cpc, cit., 285; P. Tonini, *op. cit.*, 1025 s.; N. Spagnoli, *L'esercizio dell'azione civile nel processo penale tra favor rei e favor separationis*, in *GI* 2013, 2652.

¹⁶ Cfr. C. Graziosi, *op. cit.*, 410, 421 s.; G. Ressani, *La sospensione del processo*, in *Diritto processuale civile*, diretto da L. Dittrich, II, Milano 2019, 2461 ss.; M.A. Zumpano, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, cit., 259 ss.; P. Tonini, *op. cit.*, 1026; C. Plazzi, *Esercizio e trasferimento dell'azione civile nel giudizio penale e rito abbreviato alla luce della c.d. legge Carotti*, in *RTrimDPCiv* 2001, 142; I. Iai, sub art. 75 Cpp, in *Codice di procedura penale commentato*⁵, a cura di A. Giarda e G. Spangher, I, Milanofiori Assago 2017, 865; G. de Roberto, *Responsabile civile e processo penale*, Milano 1990, 101, nota 4.

sostiene che tale norma perseguirebbe una finalità sanzionatoria nei confronti del danneggiato che si costituisca parte civile nel processo penale¹⁷, “reo” di gravare il giudice dell’esame di questioni ulteriori rispetto a quelle necessarie ad accertare la responsabilità dell’imputato e, così facendo, di frustrare le esigenze di speditezza e di sollecita definizione del processo¹⁸. Da qui, quale effetto punitivo, l’assoggettamento del danneggiato *i*) alla sospensione del processo civile instaurato dopo la (revoca della) sua costituzione come parte civile o dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado, nonché *ii*) agli effetti dell’eventuale giudicato di assoluzione *ex art.* 652 co. 1 Cpp¹⁹. In questo quadro, vantaggioso (o almeno non pregiudizievole) sarebbe viceversa l’esercizio dell’azione civile in sede propria, che se tempestivo (cioè anteriore alla sentenza penale di primo grado) e non preceduto dalla costituzione di parte civile, non solo evita al danneggiato la sospensione della causa civile e l’assoggettamento al giudicato assolutorio (in applicazione dell’art. 652 co. 1 Cpp²⁰), ma gli consente altresì di fruire degli effetti derivanti dalla eventuale condanna dibattimentale *ex art.* 651 Cpp, la cui applicazione prescinde dalla sua partecipazione al processo penale²¹. In sostanza, la sospensione sanzionerebbe il comportamento del danneggiato che, nel caso *a*) (proposizione dell’azione civile in sede civile preceduta dalla costituzione come parte civile in sede penale), aumenta il lavoro del giudice penale ritardando la definizione del processo e, nel caso *b*) (proposizione dell’azione civile in sede civile dopo la conclusione del primo grado penale), si mostra attendista e disinteressato all’esercizio dell’azione civile in sede propria fino alla sentenza penale di primo grado²².

Prendendo le mosse da quest’ultima situazione (caso *b*), si potrebbe tuttavia obiettare che, se a dominare il mondo deve per forza essere il principio della ragionevole durata del processo, coerenza vorrebbe che ciò valesse sia per quello penale che per quello civile. Ma se è sicuramente vero che, rispetto a quello penale, l’attuazione di tale canone può dirsi incrementata dal fatto che il sopravvenuto esercizio dell’azione civile in sede propria, determinando la tacita revoca della

¹⁷ Cfr. Cass. S.U. 21.5.2019, n. 13661 e 13662, cit., entrambe ai §§ 2.3. e 7.

¹⁸ Cfr. G. Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale*, cit., 966.

¹⁹ In realtà, come giustamente osservato da P. Tonini, *op. cit.*, 1032, proprio per il fatto di prevedere l’opponibilità nei confronti della parte civile dell’eventuale giudicato assolutorio, «il sistema costringe il danneggiato ad agire nel processo penale allo scopo di evitare comunque la pronuncia assolutoria ampia, poiché da essa deriverebbe l’impossibilità di ottenere il risarcimento del danno. Il legislatore spinge il danneggiato a trasformarsi a tutti i costi in un accusatore irremovibile che, anche come testimone, può influire sull’accertamento dei fatti»; analogamente C. Quaglierini, *Le parti private*, cit., 31.

²⁰ Cfr. Cass. 17.2.2010 n. 3820, in *RFI* 2010, voce *Giudizio (rapporto)*, n. 11.

²¹ Cfr. B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale*, cit., 1 s. Invero, come evidenziato da G. Balena, *Istituzioni*, II, cit., 277 s., «quando l’azione civile sia proseguita autonomamente dinanzi al giudice civile, la sentenza penale (irrevocabile) successivamente intervenuta farà stato, di regola, *secundum eventum litis*, e cioè solo quando sia di condanna; il che significa che potrà operare solamente *a favore* del danneggiato, e non anche a suo svantaggio» (cors. nel testo).

²² Sul disinteresse per l’azione civile mostrato dal danneggiato in entrambe le sedi quale giustificazione della sospensione prevista dalla seconda ipotesi dell’art. 75 co. 3 Cpp, v. anche Cass. ord. 24.4.2009 n. 9807, in *RFI* 2009, voce *Giudizio (rapporto)*, n. 25.

precedente costituzione di parte civile ex art. 82 co. 2 Cpp²³, può rendere più spedita la cognizione del giudice penale, lo stesso non è in relazione al processo civile. In altri termini, nel caso di esercizio dell'azione civile unicamente in sede civile a seguito della conclusione del primo grado penale non è la ragionevole durata del processo a poter fondare una asserita sanzione nei confronti del disinteresse mostrato dal danneggiato verso l'esercizio dell'azione civile in sede propria, posto che se così fosse si finirebbe per punire la condotta che più di tutte si conforma alla ragionevole durata del processo, ossia quella che consiste nel non instaurarlo affatto. Invero, tenuto conto che, a parità di giudici impegnati a definirle, minore è il numero complessivo di cause civili e minore è la loro durata, sarebbe contraddittorio sanzionare il danneggiato proprio per il fatto di non averne instaurata (per giunta senza indugio) una di più²⁴.

Piuttosto, si potrebbe pensare che la sospensione prevista dall'art. 75 co. 3 Cpp, seconda ipotesi, si prefigga di incrementare l'armonia tra le decisioni, al contempo cercando potenzialmente di evitare l'instaurazione stessa della causa civile. Certo, lo si riconosce, lo strumento della sospensione (per di più necessaria) è drastico, ma ciò non toglie che il legislatore possa aver deciso di farne uso non già per sanzionare un atteggiamento attendista del danneggiato rispetto all'esercizio dell'azione civile in sede propria²⁵, quanto per indurlo a non instaurare la causa civile prima della formazione del giudicato penale ovvero, in mancanza, per far sì che il temporaneo approdo del processo penale, già giunto ad una prima sentenza, non rimanga del tutto ininfluenza rispetto a quello civile appena iniziato²⁶.

Un che di sanzionatorio pare per contro trasparire dall'analisi della prima fattispecie contemplata dall'art. 75 co. 3 Cpp, integrata dalla tempestiva costituzione di parte civile in sede penale e dal successivo (e tempestivo) esercizio dell'azione civile in sede propria. Tuttavia, se non proprio scorretto, pare comunque riduttivo e semplicistico affermare che ad essere sanzionata con la sospensione della causa civile sia una asserita "colpa" del danneggiato per aver (temporaneamente) appesantito la

²³ Cfr. F. Mencarelli, *Parte civile*, in *EG*, XXII, 1990, 4; A. Pennisi, *Parte civile*, in *ED*, agg. I, 1997, 786.

²⁴ Per analoghe considerazioni, svolte in riferimento alla pretesa (sostenuta da App. Venezia ord. 9.1.2018, in www.penalecontemporaneo.it, 13.3.2018) di attribuire al giudice civile la competenza sulla impugnazione proposta dalla parte civile ex art. 576 Cpp ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza penale di proscioglimento, cfr. A. Cabiale, *La parte civile nei giudizi penali di impugnazione: una presenza sempre gradita (almeno per la Corte costituzionale)*, in www.lalegislazionepenale.eu, 15.1.2020, 9, secondo cui il trasferimento dell'azione risarcitoria al giudice civile incrementerebbe il carico pendente innanzi ai tribunali civili, sicché il problema del congestionamento degli uffici verrebbe attenuato da una parte (cioè sul versante penale) per ripresentarsi dall'altra (ossia sul fronte civile).

²⁵ Come riconosciuto da I. Iai, sub art. 75 Cpp, cit., 865, il quale giustamente sottolinea l'eventualità che tale atteggiamento derivi dalle preclusioni temporali imposte per la costituzione della parte civile nel processo penale. Di diverso avviso G. Balena, *Istituzioni*, II, cit., 278, per il quale la deroga all'indipendenza dei due processi si spiega «con la preoccupazione di non avvantaggiare oltre il lecito il danneggiato, evitando ch'egli possa stare tranquillamente alla finestra, per poi proporre un'autonoma azione in sede civile allorché il processo penale pervenga ad una sentenza assolutoria o appaia comunque indirizzato verso un esito a lui sfavorevole».

²⁶ Cfr. Cass. 22.6.2017 n. 15470, cit.; Cass. ord. 17.11.2015, n. 23516, in *RFI* 2015, voce *Giudizio (rapporto)*, n. 24; v. inoltre L. Cremonesi, *Pregiudizialità e rapporti tra processo penale e processo civile*, in *GP* 1993, 592; M.G. Civinini, *op. cit.*, 371 s.

cognizione del giudice penale esercitando in prima battuta dinnanzi ad esso l'azione civile²⁷. Se proprio di colpa meritevole di punizione si vuol parlare, va considerato che l'esercizio dell'azione civile in sede penale è idoneo a ripercuotersi negativamente innanzitutto sull'imputato (e non sul giudice), inducendolo a porre in essere condotte difensive (come la richiesta di citazione dell'assicurazione responsabile civile *ex lege*²⁸) che, in assenza di costituzione di parte civile, egli avrebbe potuto astenersi dal compiere. L'analisi della giurisprudenza porta invece a pensare che, per i giudici di legittimità, gli unici interessi meritevoli di tutela siano quello, generale, alla sollecita definizione del processo penale (da cui deriverebbe quello, più specifico, del giudice penale alla semplificazione della propria attività di cognizione) e l'interesse, facente capo al danneggiato, a promuovere l'azione civile in sede propria senza incorrere nella sospensione della causa²⁹.

È evidente che, se si assume questa prospettiva, la "colpa" non può che ricadere sull'art. 75 co. 3 Cpp, norma che infatti non è pensata in funzione degli interessi del giudice penale e del solo danneggiato, ma che al contrario risulta congegnata in modo da bilanciare, privilegiando l'uno o l'altro a seconda della situazione processuale concretamente verificatasi, gli interessi del danneggiato anziché quelli dell'imputato³⁰.

²⁷ In proposito, cfr. A. Cabiale, *op. cit.*, 11 s., che, nell'evidenziare la tendenza della giurisprudenza di legittimità a «valorizzare maggiormente la scelta del danneggiato circa la sede presso cui coltivare la propria pretesa civilistica», richiama Cass. S.U. 3.7.2019 n. 28911, in *FI* 2019, 569, in cui, ribadita (in linea con Cass. S.U. 19.7.2006 n. 25083, in *CP* 2008, 214, con nota di F. Nuzzo, *Sui poteri del giudice dell'impugnazione in materia civile nell'ipotesi di estinzione del reato*) l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza penale di estinzione del reato per prescrizione, nel § 4.1.1 della motivazione afferma che se il sistema processuale «ha riconosciuto al danneggiato la possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio penale mediante la costituzione in esso di parte civile, una interpretazione che venisse a ritenere insussistente l'interesse alla impugnazione nel processo penale sol perché sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile si tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella indebita "amputazione" di una facoltà riconosciuta dallo stesso legislatore».

²⁸ Facoltà riconosciuta all'imputato, seppur solo nei confronti dell'impresa assicuratrice nell'ipotesi di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti di cui alla l. n. 990/1969, da C. cost. 16.4.1998 n. 112, in *GCos* 1998, 952; in *FI* 1998, 1721, con nota di richiami; in *CGiur* 1998, 837, ed in *GI* 1999, 1902, con nota di C. Santoriello, *Corte costituzionale e citazione del responsabile civile nel processo penale: un passo avanti e... uno indietro*; in argomento cfr. C. Quagliarini, *Le parti private*, cit., 122 ss.; B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale*, cit., 72 ss.; F. Cordero, *Procedura penale*⁹, Milano 2012, 274.

²⁹ Cfr. Cass. S.U. 21.5.2019, n. 13661 e 13662, cit., entrambe al § 4, ove si afferma che «quel che prevale è l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire ivi la propria azione (C. cost. 21.4.2006 n. 168 e C. cost. 28.1.2015 n. 23). Sicché si è scoraggiata la proposizione dell'azione civile nel processo penale (in termini, C. cost. 29.1.2016 n. 12) e si è favorita la separazione dei giudizi». «4.1. Per liberare il giudice penale dall'esame di questioni che non debbano essere accertate ai fini del giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, l'art. 75 co. 1 Cpp, là dove stabilisce che "L'azione civile proposta dinanzi al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio", ha posto uno sbarramento al trasferimento dell'azione civile nel processo penale, e lo ha quindi disincentivato». «4.2. Il danneggiato è incoraggiato a evitare la costituzione di parte civile e a promuovere la propria pretesa in sede civile, anche per poter sfuggire agli effetti del giudicato di assoluzione dell'imputato-danneggiante».

³⁰ Cfr. Cass. ord. 16.10.2018 n. 25918, cit.

Così, a fronte della revoca, ad opera del danneggiato, della sua costituzione come parte civile in sede penale, la norma attribuisce prevalenza all'interesse dell'imputato a potergli opporre la propria eventuale assoluzione³¹, e per questo dispone la sospensione della causa civile instaurata in un secondo tempo dal danneggiato³². Al contrario, promossa da costui l'azione civile unicamente in sede propria, a prevalere sarà il suo interesse ad ottenere un provvedimento di merito (armonico o meno con l'esito penale³³) senza risentire dell'assoggettamento al giudicato assolutorio³⁴ e senza subire i ritardi conseguenti alla sospensione³⁵, ma anzi potendo giovare dell'eventuale giudicato di condanna nel frattempo formatosi³⁶.

In modo analogo, l'esigenza di un minimo di coordinamento tra il processo civile riparatorio e quello penale è avvertita dal legislatore, a dispetto della loro affermata autonomia, allorché il secondo sia già giunto alla pronuncia di una prima sentenza (quantunque non ancora irrevocabile)³⁷. Ecco allora che, al ricorrere di questa situazione, ove il danneggiato non si sia costituito parte civile (pur avendo avuto l'opportunità di farlo: art. 652 Cpp³⁸) né abbia ancora promosso l'azione civile in sede propria, a prevalere sarà l'interesse dell'imputato a poter far valere nella futura causa civile la sua eventuale assoluzione penale. Viceversa, qualora il danneggiato si sia attivato in sede civile (e solo in essa) senza attendere un prima pronuncia del giudice penale, l'esigenza di armonia tra gli esiti dei due processi è intesa dal legislatore come meno pressante, donde a prevalere sarà l'interesse del danneggiato-attore al parallelo svolgimento della causa civile, senza interferenze dovute alla contestuale pendenza del processo penale.

3. Ciò chiarito, ci si può gradualmente addentrare nell'analisi dei rapporti tra sospensione ex art. 75 co. 3 Cpp e cause civili di danno con pluralità di parti, svolgendo al riguardo una preliminare precisazione. Come evidenziato all'inizio³⁹, la regola enunciata dalle Su nel 2019 costituisce la risposta da esse fornita ad un unitario quesito di diritto articolato in una triplice alternativa, vale a dire se — rispetto alle fattispecie in decisione — *i*) il giudizio civile dovesse essere sospeso nei confronti di tutti i litisconsorti dal lato passivo (danneggiante-condannato e assicurazione); ovvero *ii*) la sospensione dovesse operare limitatamente alla domanda avanzata nei confronti del

³¹ Cfr. P. Ichino, sub art. 75 Cpp, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio e O. Dominioni, I, cit., 453.

³² Cfr. S. Menchini, *Sospensione del processo civile*, cit., 47; A. Ghiara, sub art. 75 Cpp, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, I, Torino 1989, 368.

³³ Cfr. Cass. 10.3.2015, n. 4758, in *RFI* 2015, voce *Procedimento civile*, n. 329.

³⁴ Cfr. F. Della Casa, *Soggetti*, in *Compendio di procedura penale*⁹, diretto da G. Conso e V. Grevi, a cura di M. Bargis, Milano 2018, 117 s.

³⁵ Cfr. S. Menchini, *Sospensione del processo civile*, cit., 47.

³⁶ Cfr. I. Iai, sub art. 75 Cpp, cit., 864; M.G. Civinini, *op. cit.*, 371; L.P. Comoglio, *L'azione*, cit., 170.

³⁷ Sul punto, cfr. G. Trisorio Liuzzi, *Riforma del processo penale*, cit., 546; Id., *La sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale*, cit., 965, nota 10.

³⁸ Cfr. G. Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale*, cit., 969 s.; v. anche *infra*, il § 3.3.

³⁹ Cfr. *supra*, il § 1.

danneggiante; o infine se *iii*) la sospensione non dovesse operare affatto. È tuttavia chiaro che l'ipotesi "intermedia" (sospensione parziale) non è applicabile alla fattispecie considerata dalla seconda ord. di rimessione (la n. 27716/2018), poiché essa riguarda una ipotesi di litisconsorzio necessario tra danneggiante e assicuratore caratterizzato dal fatto che il primo rivestiva il duplice ruolo di proprietario del veicolo e di conducente responsabile del danno (per questo imputato nel processo penale). Pare ragionevole supporre che il collegio rimettente abbia di ciò avuto immediata consapevolezza, ma che — confidando che pure le S.U. lo avrebbero senz'altro notato — abbia optato per mantenere inalterato e riproporre anche rispetto alla seconda fattispecie il (più ampio) quesito di diritto poche settimane prima formulato in relazione all'altra (che ha condotto all'ord. n. 25918/2018), in cui l'imputato-danneggiante era persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato per la r.c.a.

In effetti, rispetto a quest'ultima fattispecie non vi è dubbio che la soluzione più corretta (non a caso avanzata e ben argomentata dal collegio rimettente⁴⁰) consista nella sospensione della causa fondata sulla domanda proposta nei confronti del conducente previa sua separazione da quella fondata sulla domanda proposta contro il proprietario del veicolo e la sua assicurazione⁴¹, per la semplice ragione che, delle tre prospettate, tale soluzione è l'unica a consentire di applicare correttamente l'art. 75 co.

⁴⁰ Cfr. Cass. ord. 16.10.2018 n. 25918, cit., 110, ove si rileva che «se infatti si conviene nel riconoscere che la esigenza sottesa alla disposizione dell'art. 75 Cpp, è rivolta a tutelare l'interesse dell'imputato a rendere opponibile al danneggiato la sentenza penale assolutoria, divenuta irrevocabile, bilanciando così la incondizionata opponibilità all'imputato, da parte del danneggiato, del giudicato penale di condanna (art. 651 Cpp), ferma la scindibilità, in sede civile, della causa proposta contro l'imputato, che va sospesa, dalle altre cause connesse proposte contro gli altri responsabili civili, che invece proseguono (qualora si ritenga che nei confronti di tali parti processuali non sarà opponibile il sopravvenuto giudicato penale di condanna), nelle ipotesi in cui la separazione delle cause non sia possibile, stante la previsione di legge del necessario litisconsorzio, dovrebbe pervenirsi — ove si intenda salvaguardare la possibilità dell'imputato di opporre il giudicato penale di assoluzione — alla soluzione di sospendere il giudizio civile, tanto più considerando che è la legge in tale caso a configurare la unicità ed inscindibilità del rapporto giuridico plurisoggettivo e ad imporre che gli effetti della sentenza potranno prodursi soltanto se emessa simultaneamente contro più soggetti predeterminati (tra i quali l'imputato)».

⁴¹ Alla medesima conclusione perviene, in dottrina, M. Stella, *op. cit.*, 114 s., in giusta critica a Cass. ord. 26.1.2009 n. 1862, in *FI* 2010, 769, con nota di richiami, ed in *GI* 2009, 2486, secondo la quale «la sospensione necessaria del processo civile disposta per il caso in cui il danneggiato abbia prima esercitato l'azione civile in sede penale con la costituzione di parte civile e, quindi, abbia esercitato l'azione civile in sede civile, non trova applicazione allorché l'azione in sede civile sia stata esercitata non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati, tanto se il cumulo soggettivo così realizzato dia luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto se dia luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo altresì irrilevante che alcuno o tutti fra i coobbligati fossero stati citati nel processo penale come responsabili civili»; in linea con questo orientamento v. inoltre Cass. ord. 27.2.2018 n. 4526, in *Pluris*; Cass. ord. 16.9.2016 n. 18180, *ibid.*; Cass. ord. 29.1.2014 n. 2002, *ibid.*; Cass. ord. 18.7.2013 n. 17608, in *RFI* 2014, voce *Giudizio (rapporto)*, n. 20, e in dottrina da ultimo G. Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale*, cit., 981. *Contra* v. però Cass. ord. 1.7.2005 n. 14074, in *RFI* 2005, voce *Procedimento civile*, n. 253, in cui si è correttamente affermata la necessità di sospendere, ex art. 75 co. 3 Cpp, la sola causa contro il convenuto imputato del reato, previa sua separazione da quella promossa nei confronti degli altri coobbligati solidali che abbiano autonomamente contribuito alla causazione del fatto illecito; sempre a favore della sospensione parziale v. inoltre Cass. ord. 16.3.2017 n. 6834, *ibid.*, 2017, voce *Giudizio (rapporto)*, n. 18.

3 Cpp senza violare il litisconsorzio che lega le posizioni processuali del proprietario e della assicurazione⁴². Senonché, il probabile affidamento riposto dai giudici rimettenti nella capacità delle SU di cogliere la radicale differenza che, al di là di altri aspetti di somiglianza, ricorre tra le fattispecie sottoposte in decisione ha invece improvvidamente determinato l'accoglimento, anche rispetto al caso considerato dall'ord. n. 25918/2018, della soluzione più radicale, ossia quella che esclude *in toto* la sospensione della causa civile; una soluzione che di sicuro non lede il litisconsorzio tra proprietario ed assicurazione, ma che altrettanto certamente viola il disposto dell'art. 75 co. 3 Cpp.

Proprio il litisconsorzio necessario tra proprietario ed assicurazione esclude invece che una sospensione parziale della causa civile possa essere disposta in caso di identità tra imputato-conduttore e proprietario del mezzo, tanto più se si considera che, a voler separare la causa contro il danneggiante da quella contro l'assicurazione al fine di sospendere la prima e consentire la prosecuzione della seconda, quest'ultima dovrebbe essere a sua volta sospesa per pregiudizialità in attesa della definizione dell'altra (già sospesa)⁴³.

Ne deriva pertanto che nel caso deciso dalla sentenza n. 13661/2019 (rimesso alle S.U. con l'ord. n. 27716/2018) i corni dell'alternativa si riducono a due: o la sospensione dell'intero processo civile litisconsortile o la sua prosecuzione in parallelo a quello penale. E non senza ragione — va detto fin da subito — le S.U. esprimono la loro preferenza per la seconda alternativa, dato che — almeno rispetto a questa fattispecie — essa rappresenta senz'altro la soluzione più corretta. Ciò, tuttavia, non tanto in virtù

⁴² Cfr. ancora M. Stella, *op. cit.*, 115, il quale osserva che «la sospensione dell'intero processo cumulativo, nelle ipotesi di cause inscindibili per scelta legislativa, non fa premio sulle superiori istanze di tutela giurisdizionale e sulla aspettativa della ragionevole durata dell'attore danneggiato, per il semplice fatto che la sospensione del processo civile, in entrambe le ipotesi tassative delineate dall'art. 75, comma 3, c.p.p. riposa saldamente sulla scelta del danneggiato-attore».

In proposito, è interessante osservare come, a distanza di pochi mesi dalla pronuncia delle due ord. di rimessione che hanno dato origine alle più volte citate sentenze “gemelle” del 2019, la medesima sez. rimettente, conformandosi a quanto in precedenza affermato da Cass. ord. 2.11.2004 n. 21029, in *RFI* 2004, voce *Procedimento civile*, n. 292, abbia ribadito che «la sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo non è idonea, di per sé, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le dette domande, giacché l'art. 103 co. 2 Cpc, richiamato dal successivo art. 104 co. 2, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo ovvero di non procedervi ove tale separazione sia inopportuna»: così Cass. ord. 27.11.2018 n. 30738, *ibid.*, 2018, voce *cit.*, n. 40 e 270.

⁴³ In questa luce, suscita perplessità il peraltro non pacifico orientamento, segnalato da B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale*, cit., 39, secondo il quale, nel caso in cui il giudizio civile sia stato instaurato nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, sarebbe ammesso il trasferimento dell'azione civile in sede penale limitatamente all'imputato e la prosecuzione nella sede propria quanto al responsabile civile: cfr. Cass. 28.5.2003 n. 35604, in *RFI* 2004, voce *Parte civile*, n. 24; Cass. 10.2.1998 n. 1348, *ibid.*, 1998, voce *Giudizio (rapporto)*, n. 6; Cass. 6.4.1976, *Proia*, in *CP* 1977, 983, con nota di richiami; *contra*, v. però Cass. 23.5.1980, *Barletta*, *ibid.*, 1981, 1840, secondo la quale «il trasferimento dell'azione civile dalla sede civile alla sede penale, in facoltà dell'attore ex art. 24 Cpp 1930 mediante costituzione di parte civile comporta rinuncia al giudizio civile anche quando questo è stato esteso al responsabile civile».

delle argomentazioni (non sempre impeccabili) svolte in motivazione⁴⁴, quanto in forza dell'unico vero elemento alla luce del quale la necessità della sospensione va vagliata, ossia che la sentenza penale possa esplicitare efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 Cpp⁴⁵. Ed invero, nel caso deciso da S.U. n. 13661/2019 è proprio l'efficacia extrapenale del giudicato a far difetto, per ragioni legate alla complessità soggettiva della lite dal lato passivo.

Ma, ancora una volta, è bene procedere con ordine.

3.1. (*Segue*). Per convincersi della correttezza di quanto si è appena affermato, conviene muovere dall'analisi della situazione più semplice, data dalla presenza di un solo danneggiato legittimato all'esercizio dell'azione civile contro l'imputato e la sua assicurazione.

Ora si supponga che:

1) il danneggiato non si costituisca parte civile ed eserciti per tempo (ossia prima della conclusione del primo grado penale) l'azione civile unicamente in sede propria (si tratta, in altri termini, della fattispecie considerata dall'art. 75, comma 2°, Cpp).

In questo caso, può considerarsi pacifico che la causa civile non subirà alcuna sospensione, dal momento che la fattispecie esula dal campo di operatività dell'art. 75 co. 3° Cpp. Nondimeno, in relazione all'applicabilità degli artt. 651 e 652 Cpp⁴⁶, pare opportuno mettere in luce, sin d'ora, la complessa situazione che si verifica nel processo penale, ove l'opzione dell'intervento o della citazione dell'assicurazione è

⁴⁴ V. *infra*, il § 3.2.

⁴⁵ Come del resto riconosciuto anche da Cass. S.U. 21.5.2019, n. 13661 e 13662, cit., entrambe ai § 8.1, in cui si legge che «quel che rileva ai fini della sospensione del giudizio civile di danno ex art. 75 co. 3 Cpp fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi del precedente co. 2, è che la sentenza penale possa esplicitare efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 Cpp. Imporre al danneggiato-attore che si sia tardivamente rivolto al giudice civile di attendere l'esito del processo penale ha senso soltanto se e in quanto quest'esito, se definitivo, sia idoneo a produrre i propri effetti sul processo civile». Nello stesso senso, v. inoltre Cass. ord. 29.4.2009 n. 10054, in *GI* 2010, 378; Cass. ord. 16.12.2005 n. 27787, in *RFI* 2005, voce *Giudizio (rapporto)*, n. 7; Cass. ord. 15.7.2005 n. 15014, *ibid.*, 2005, voce *Procedimento civile*, n. 252; in dottrina v. F.P.C. Iovino, sub art. 651 Cpp, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, III, cit., 33 s.; A. Ghiara, sub art. 211 NaCp, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, *La normativa complementare*, II, Torino 1992, 53; G. Travaglino, *Gli effetti del trasferimento dell'azione civile*, cit., 976.

Alla luce di quanto si è appena osservato nel testo, può solo in parte condividersi il principio affermato da Cass. 13.3.2009 n. 6185, in *RFI* 2009, voce *Procedimento civile*, n. 229, in base al quale «nel caso di risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato, ove il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale ed inizi o abbia iniziato in sede civile per gli stessi fatti un'azione di risarcimento contro altro danneggiante rimasto estraneo al giudizio penale (sia come imputato che come responsabile civile), non è consentita la sospensione del processo civile». Questo però non già perché — come ritenuto dalla decisione cit. — la situazione considerata esulerebbe dall'ambito di applicazione dell'art. 75 Cpp, «che esaurisce nell'ipotesi di cui al comma 3° la configurabilità della sospensione del processo civile per i danni e le restituzioni per pregiudizialità del processo penale» (ché, anzi, nel caso di specie una sospensione parziale sarebbe risultata del tutto corretta), bensì perché la sospensione dell'intero processo si rivelerebbe eccessiva a fronte dell'inoperatività dell'art. 651 Cpp nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale.

⁴⁶ V. *infra*, il successivo §.

data, *ex lege*, solo in presenza di costituzione di parte civile.

3.1.1. (*Segue*). Si è ben consci che la prospettabilità della distinzione appena tracciata (a seconda, come detto, che l'assicurazione partecipi o no al processo penale) potrebbe essere agevolmente negata obiettando che, per regola generale, la citazione o l'intervento del responsabile civile presuppongono la costituzione di parte civile⁴⁷, e che pure nello specifico contesto della responsabilità assicurativa *ex l. 990/1969* la Corte cost. ha subordinato la facoltà, da essa riconosciuta all'imputato, di ottenere la citazione della propria assicurazione nel processo penale al già avvenuto esercizio, in questa sede, dell'azione civile ad opera del danneggiato⁴⁸. Sicché — si potrebbe legittimamente sostenere — difettando nell'ipotesi che si sta considerando il presupposto per la partecipazione dell'assicurazione al processo penale (ossia la previa costituzione del danneggiato) un eventuale giudicato di condanna non potrebbe mai esserle opposto in sede civile *ex art. 651 Cpp*.

Considerazioni di questo tipo — che al processualpenalista appaiono con piena ragione sistematicamente ineccepibili e risolutive di ogni perplessità sul punto — agli occhi di un processualcivilista possono tuttavia non sembrare sufficienti a fugare il dubbio che, proprio per effetto della sentenza della Corte cost. n. 112/1998, nel settore della r.c.a. si profili un ulteriore problema di legittimità costituzionale inerente alla posizione dell'imputato, consequenziale a quello risolto in tale occasione dalla Consulta. Vero è, infatti, che tra responsabile civile e parte civile sussiste un fisiologico collegamento dovuto al fatto che entrambi sono soggetti del rapporto civilistico eventualmente innestatosi nel processo penale, circostanza da cui deriva la loro qualificazione nei termini di parti eventuali e, quanto al responsabile civile, di parte doppiamente eventuale. Ed altrettanto vero è che, nei processi penali occasionati da eventi coperti dalla r.c.a., la citazione del responsabile civile ad istanza dell'imputato svolge la funzione di estendere all'assicurazione la domanda proposta dal danneggiato-parte civile ed i conseguenti effetti della eventuale sentenza di condanna. Se tutto questo è corretto — e lo è —, sembra ciò nonostante sussistere margine per domandarsi se, nello specifico contesto della r.c.a., la citazione del responsabile civile a richiesta dell'imputato svolga *unicamente* la funzione appena descritta, o se accanto ad essa se ne possa intravedere un'altra, complementare alla prima.

Infatti, una volta assunto come obiettivo — in conformità a quanto fece la Corte cost. nella cit. sentenza del 1998 — quello di garantire che, a parità di situazioni processuali, l'imputato goda di facoltà identiche a quelle che gli spetterebbero in qualità di convenuto nel quadro di una causa civile promossa dal danneggiato⁴⁹, va

⁴⁷ Cfr., *ex multis*, R. Casiraghi, *Le parti eventuali*, in *Sistema di procedura penale*, a cura di G. Ubertis, II, *Persone, strumenti, riti*, Milano 2020, 107; R. Vanni, *Responsabile civile*, in *EG*, XXVI, 1991, 3, C. Quagliarini, *Le parti private*, cit., 121; G. De Roberto, *Responsabile civile e processo penale*, Milano 1990, 97.

⁴⁸ Cfr. Corte cost. 16.4.1998 n. 112, cit.

⁴⁹ È quanto fa, pur sul presupposto della previa costituzione di parte civile, Corte cost. 16.4.1998 n. 112, cit. § 4, nel momento in cui osserva che «la posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono assolutamente identiche: con la

allora tenuto presente che in sede civile il danneggiante-convenuto avrebbe interesse a chiamare in causa la propria assicurazione per esserne garantito a norma dell'art. 106 Cpc non solo per effetto della proposizione, da parte dell'attore, di una domanda di condanna al risarcimento dei danni, bensì anche nell'ipotesi (per quanto rara) in cui, pur a fronte di un evento produttivo di un danno risarcibile (come ad es. un sinistro stradale), ad essere formulata nei confronti del danneggiante sia una domanda di mero accertamento della sua asserita responsabilità extracontrattuale. Tale interesse si fonda sul fatto che, in difetto di intervento spontaneo dell'assicurazione, è solo tramite la chiamata che il convenuto può farle assumere la qualità di parte al fine di estendere ad essa gli effetti della decisione che dovesse eventualmente dichiararne la responsabilità, di modo che in un ipotetico successivo giudizio intrapreso dall'attore, stavolta per ottenere il risarcimento dei danni sulla base della già accertata responsabilità del convenuto, a rispondere non sarebbe quest'ultimo ma la sua assicurazione (chiaramente nei limiti del massimale ed al netto di vizi del rapporto assicurativo). Se ciò è corretto — ed anche in questo caso lo è — non sembra così eversivo, sotto il profilo sistematico, immaginare che di un identico interesse possa ritenersi portatore anche l'imputato *per la sola e semplice ragione di essere divenuto tale*, ossia indipendentemente dal fatto che in sede penale sia stata avanzata nei suoi confronti una domanda risarcitoria ad opera della parte civile. Invero, analogamente a quanto accadrebbe nel contesto di una causa civile originata da una domanda di mero accertamento, l'interesse dell'imputato a che anche il responsabile civile partecipi al processo penale potrebbe ritenersi sussistente per il fatto stesso che, in tale sede, sta avendo luogo un accertamento in ordine alla sua (eventuale) responsabilità rispetto alle conseguenze derivanti dall'accadimento di un determinato fatto. Beninteso, con questo non si intende affatto negare che l'accertamento penale, in quanto dominato da proprie regole e da un diverso standard probatorio, costituisca un'attività profondamente diversa da quella compiuta dal giudice civile, tant'è che ove si potesse, *de lege lata*, predicare la completa inidoneità di tale accertamento a produrre qualsiasi genere di effetto sul versante civilistico, chi scrive sarebbe il primo a qualificare prive di senso le considerazioni fin qui svolte. Senonché, il dato normativo descrive una realtà piuttosto diversa, stabilendo all'art. 651 Cpp che qualora il giudizio penale si svolga in assenza del responsabile civile e conduca ad un accertamento definitivo di colpevolezza, questo accertamento ha in sede civile efficacia di giudicato nei confronti del condannato-convenuto *ed esclusivamente contro di lui* (e non anche della sua assicurazione), senza che egli abbia la possibilità di ovviare a questo stato di cose (da qui l'attualità del suo interesse al coinvolgimento dell'istituto assicurativo nel processo penale ancor prima della eventuale proposizione della pretesa civilistica) ed anzi scontando il rischio di risultare l'unico soccombente (anche) in sede civile.

Quanto precede conduce ad una ulteriore riflessione, che si pone anch'essa sulla scia del ragionamento svolto dalla Corte cost. nel 1998 costituendone una sorta di

conseguenza che il principio costituzionale di eguaglianza è violato da un sistema come quello degli art. 83 ss Cpp, per effetto del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di legge può entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del p.m. nel caso previsto dall'art. 77 n. 4 Cpp) o in forza del proprio intervento volontario».

completamento. Se, come affermato dalla Consulta, l'attribuzione all'imputato del potere di ottenere la citazione della propria assicurazione nel processo penale mira ad evitare che il danneggiato, costituendosi parte civile, divenga «il *dominus* dell'estensione soggettiva degli effetti civili della sentenza penale»⁵⁰, si deve ammettere che, considerata da sé sola, tale attribuzione fa rientrare dalla finestra il problema che intendeva far uscire dalla porta, non scongiurando l'eventualità che, a seguito della citazione del responsabile civile su richiesta dell'imputato, il danneggiato torni ad esercitare tale signoria attraverso la revoca della sua costituzione di parte civile, in questo modo privando di efficacia, ex art. 83 co. 6 Cpp, la citazione del responsabile civile precedentemente ottenuta dall'imputato. Stando così le cose, non pare un azzardo interpretativo ritenere che, nello specifico contesto dei processi penali coinvolgenti profili di r.c.a., l'attribuzione alla parte civile di tale facoltà e, soprattutto, la conseguenza che il suo esercizio produce in capo all'imputato, orientino l'art. 83 co. 6 Cpp in rotta di collisione con gli artt. 3 e 24 co. 2 Cost., assoggettando il danneggiante ad una ingiustificata difformità di trattamento a seconda che egli abbia ad assumere il ruolo di imputato nel processo penale piuttosto che di convenuto in quello civile. Da qui l'opportunità di riequilibrare la situazione appena descritta tramite un intervento volto a far sì che, da un lato, nei casi in cui l'imputato ha facoltà di chiedere che il responsabile civile sia citato nel processo penale, ciò possa avvenire indipendentemente dalla previa costituzione di parte civile, e che dall'altro lato la citazione del responsabile civile — una volta ottenuta — mantenga efficacia pur a fronte della sopravvenuta revoca della costituzione di parte civile.

Chiaramente, quelli attuali non sono tempi in cui ci si può aspettare che di siffatto intervento si faccia carico il nostro legislatore, in tutt'altre faccende perennemente affaccendato. Nondimeno, è auspicabile che ad esso ponga prima o poi mano la Corte cost., portando a compimento il percorso intrapreso nel 1998. Per questa ragione — e in attesa che ciò avvenga — nel successivo svolgimento dell'esposizione si è ritenuto di prendere in considerazione anche ipotesi di partecipazione dell'assicurazione nel processo penale — in via di citazione o di intervento — che prescindono dall'avvenuta costituzione della parte civile. Sicché, ritornando alla fattispecie considerata all'inizio del precedente §, si ha che:

1a) ove l'assicurazione non intervenga né venga citata, l'art. 652 Cpp non troverà applicazione in forza dell'inciso finale del suo comma 1° («...», salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione civile a norma dell'art. 75, comma 2»), mentre l'art. 651 Cpp sarà applicabile solo nei confronti dell'imputato, posto che il giudicato di condanna non sarebbe opponibile all'assicurazione⁵¹;

1b) qualora invece l'assicurazione faccia ingresso nel processo penale in via di citazione o di intervento, l'art. 651 Cpp potrebbe trovare piena applicazione (quindi anche nei confronti dell'assicurazione), mentre l'art. 652 Cpp continuerà a non

⁵⁰ Così Corte cost. 16.4.1998 n. 112, cit., § 4.

⁵¹ Cfr. P. Tonini, *op. cit.*, 1027; M.A. Zumpano, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, cit., 329 s.; E.M. Mancuso, *Il giudicato nel processo penale*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, XLI, t. 1, Milano 2012, 120; F.P.C. Iovino, *op. cit.*, 34; Cass. 4.1.2000 n. 13, in *FI* 2000, 47, con nota di richiami.

applicarsi⁵².

3.2. (*Segue*). Si ipotizzi adesso che:

2) il danneggiato dapprima si costituisca parte civile e successivamente eserciti, sempre per tempo, l'azione civile in sede propria (si tratta della prima fattispecie contemplata dall'art. 75 co. 3 Cpp). In questo frangente,

2a) allorché l'assicurazione non intervenga né venga citata nel processo penale, non vi sarà alcuna necessità di sospendere la causa civile, dato che pur trovando applicazione l'art. 652 Cpp, l'eventuale giudicato di condanna sarebbe opponibile ex art. 651 Cpp solo nei confronti dell'imputato e non anche dell'assicurazione, rimasta estranea al processo penale⁵³.

2b) Se invece l'assicurazione fa ingresso nel processo penale, gli artt. 651 e 652 Cpp troveranno piena applicazione (l'art. 651 Cpp anche nei confronti dell'assicurazione) ed è proprio al fine di permettere la futura formazione del vincolo che l'art. 75 co. 3 Cpp, prima ipotesi, impone la sospensione della causa civile⁵⁴. Al cospetto di questa fattispecie, non pare invero potersi condividere la lettura giurisprudenziale secondo la quale la sospensione non andrebbe disposta in quanto l'esercizio, da parte del danneggiato, dell'azione civile in sede propria, determinando la revoca tacita della sua costituzione nel processo penale e privando altresì di efficacia la citazione o l'intervento dell'assicurazione ex artt. 83 co. 6 e 85 co. 4 Cpp⁵⁵, renderebbe inopponibile il giudicato penale⁵⁶. A seguire questo ragionamento, si

⁵² Cfr. E.M. Mancuso, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, I, *Soggetti e atti*, 1, *I soggetti*, a cura di G. Dean, Milanofori Assago 2009, 565 ss.

⁵³ In proposito, v. Cass. 9.7.2019 n. 18325, in *FI* 2020, 292, con nota di richiami di A. Alfieri e commento di A. Proto Pisani, *Ancora sulla sempre più irreversibile crisi della Cassazione civile (e sull'art. 1306 c.c.)*, del quale v. anche Id., *La conclusione di una parabola: lo smantellamento dell'efficacia della sentenza (o della cosa giudicata) contro i terzi, ma l'efficacia delle prove e del precedente giurisprudenziale formatosi nel processo svoltosi inter alios*, *ibid.* 2015, V, 397 ss., nonché in Id., *I limiti soggettivi di efficacia della sentenza civile: una parabola di studi*, Milano 2015, 331 ss.

⁵⁴ Cfr. C. Marinelli, sub art. 652 Cpp, in *Commentario breve al codice di procedura penale*², diretto da G. Conso e G. Illuminati e coord. da L. Giuliani, Milanofori Assago 2015, 2856.

⁵⁵ Cfr. C. Quaglierini, *Le parti private*, cit., 122.

⁵⁶ V. il § 10.1 delle sentenze "gemelle", ove si afferma testualmente che «sulla pretesa del danneggiato costituitosi parte civile si può difatti decidere in sede civile soltanto se la parte civile sia uscita dal processo penale per revoca o estromissione; e poiché l'esodo della parte civile comporta che la citazione o l'intervento del responsabile civile perdono efficacia (a norma, rispettivamente, dell'art. 83 co. 6 Cpp e art. 85 co. 4 Cpp), viene meno la condizione pretesa dagli artt. 651 e 651-bis Cpp, per la produzione degli effetti ivi previsti nei confronti del responsabile civile, ossia che il "responsabile civile sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale"» (cors. agg.).

In senso contrario a questa lettura cfr., in giurisprudenza, Cass. 9.3.2004 n. 4775, in *RFI* 2004, voce *Giudizio (rapporto)*, n. 20, secondo cui «il danneggiato dal reato, nel caso in cui sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel relativo processo penale, ma non lo abbia fatto, solo agendo in sede civile tempestivamente (fino alla conclusione del processo penale in primo grado, identificabile con la lettura del dispositivo), può evitare di incorrere nella sospensione del relativo giudizio e di subire gli effetti del giudicato penale di assoluzione; sussistono invece i presupposti per l'operatività del vincolo di giudicato previsto dall'art. 652 Cpp nell'ipotesi in cui, come nella specie, sia intervenuta costituzione di parte civile e la proposizione del giudizio civile sia

verificherebbe infatti un incongruo sbilanciamento a favore della posizione del danneggiato, il quale, dopo aver esercitato l'azione civile in sede penale ed aver indotto l'assicurazione ad intervenire o l'imputato a richiederne la citazione (se non già direttamente richiesta dallo stesso danneggiato), all'atto di promuovere la causa civile si vedrebbe attribuita la possibilità di evitarne la sospensione semplicemente evocando in giudizio l'assicurazione quale ulteriore convenuto⁵⁷. L'iniziale costituzione di parte civile in sede penale, da condotta censurabile e meritevole di essere "punita" con la sospensione della causa civile successivamente intrapresa, risulterebbe a conti fatti incentivata, e l'art. 75 co. 3 Cpp da norma sanzionatoria del danneggiato, quale viene additata di essere, si trasformerebbe in regola che lo premia.

3.3. (*Segue*). In ultimo, si immagini che:

3) il danneggiato si astenga dal partecipare al processo penale, ma eserciti l'azione civile unicamente in sede propria dopo la sentenza penale di primo grado (è la seconda fattispecie contemplata dall'art. 75 co. 3 Cpp).

In questo caso, se si aderisce alla tesi per cui la partecipazione al processo penale del responsabile civile — in via di citazione (eventualmente anche ad opera del

intervenuta dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado, dovendosi peraltro rilevare che *l'eventuale revoca della costituzione di parte civile (nella specie, non seguita da tempestiva proposizione dell'azione in sede civile) non incide sull'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile*» (cors. agg.). Sul versante dottrinale v. inoltre gli esatti rilievi di C. Marinelli, *op. cit.*, 2856, che sulla scia di A. Ghiara, sub art. 651 Cpp, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, VI, Torino 1991, 459, tiene distinta l'ipotesi della esclusione della parte civile ex artt. 80 e 81 Cpp, che consente al danneggiato di esercitare l'azione civile in sede propria a norma dell'art. 88 co. 2 e 3 senza che la causa instaurata dopo l'estromissione sia influenzata dal processo penale, dal caso in cui il danneggiato si sia costituito parte civile ed abbia poi revocato l'atto di costituzione, caso al ricorrere del quale il giudicato assolutorio deve ritenersi opponibile, con conseguente sospensione ex art. 75 co. 3 Cpp dell'eventuale giudizio civile successivamente instaurato; analogamente F. Cordero, *op. cit.*, 1228 s.; F. Paola, *Parte civile*, in *DigDPen*, agg. II, 2004, 41; L. Cremonesi, *op. cit.*, 591; F.P. Luiso, *op. cit.*, 245; B. Sassani, *op. cit.*, 506, nota 13; C. De Angelis, *op. cit.*, 172; Cass. 26 febbraio 2001, n. 2758, in *GC* 2001, 2689, con nota di M.A. Zumpano, *Esclusione della parte civile e sospensione ex art. 75 comma 3 c.p.p.*

⁵⁷ Non è del resto casuale che le eccezioni previste *ex lege*, fatte salve dall'inciso finale dell'art. 75 co. 3 Cpp che si frappongono all'operare della sospensione, riguardino casi «nei quali l'uscita della parte civile dal processo penale sia la conseguenza di un esodo necessitato» (così A. Cristiani, *op. cit.*, 114, richiamato da S. Menchini, *Sospensione del processo civile*, cit., 47; R. Casiraghi, *op. cit.*, 102; C. Quaglierini, *Le parti private*, cit., 25; conf. Cass. ord. 11.10.2002 n. 14566, in *RFI* 2002, voce *Procedimento civile*, n. 282) e non imputabile al danneggiato, come ad esempio accade nelle ipotesi di esclusione della parte civile ex artt. 80 e 81 Cpp, o di incapacità di mente dell'imputato ex art. 71 co. 6 Cpp, oppure, ancora, di incapacità fisica permanente dell'imputato, qualora ne impedisca la partecipazione al processo ed egli non consenta a che lo stesso si svolga in sua assenza, in virtù di quanto sancito da C. cost. 22.7.1994 n. 330, in *FI* 1995, 2429; in *GI* 1995, 650, e in *Gcos* 1994, 2739, con nota di M.G. Aimonetto, *Processo penale sospeso sine die e tutela della parte civile*, e da C. cost. 22.10.1996 n. 354, in *GI* 1997, 462; in *FI* 1997, 1710; in *Gcos* 1996, 3079, con nota di C. Valentini Reuter, *Malattia irreversibile dell'imputato e dibattimento sospeso sine die*; in *DPP* 1997, 135, con nota di C. Quaglierini, *Processo penale sospeso per malattia irreversibile: riverberi sull'azione per danni*; *ibid.*, 165, con note di G. Ubertis, *Gli "eterni giudicabili"*, e di C. Quaglierini, *Una pronuncia condivisibile*: in argomento, cfr. inoltre G. Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale*, cit., 964; I. Iai, *op. cit.*, 865 s.; F. Mencarelli, *op. cit.*, 5 e 7; B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale*, cit., 9, testo e nota 28; A. Ghiara, sub art. 75 Cpp, cit., 368 ss; L. Cremonesi, *op. cit.*, 594; P. Ichino, *op. cit.*, 454.

responsabile civile) o di intervento — presuppone indefettibilmente la previa costituzione di parte civile⁵⁸, tale partecipazione sarebbe chiaramente da escludersi in ragione della estraneità mantenuta dal danneggiato rispetto al giudizio penale. Pertanto, la causa civile pur tardivamente intrapresa contro l'imputato e la sua assicurazione non necessiterebbe di essere sospesa, dal momento che pur potendo trovare applicazione l'art. 652 Cpp a condizione che il danneggiato sia stato avvisato della data dell'udienza preliminare o dibattimentale e pertanto sia stato posto in grado di costituirsi parte civile⁵⁹, l'art. 651 Cpp opererebbe nei confronti del solo condannato e non anche dell'assicurazione.

Viceversa, se si tollera l'idea che l'assicurazione possa prendere parte al processo penale per citazione dell'imputato (se non anche addirittura per intervento) indipendentemente dalla avvenuta costituzione di parte civile⁶⁰, al verificarsi dell'ipotesi considerata gli artt. 651 e 652 Cpp potranno trovare entrambi piena applicazione (l'art. 651 anche nei confronti dell'assicurazione, e l'art. 652 sempre a condizione che il danneggiato sia stato posto in grado di costituirsi parte civile nel processo penale), il che è perfettamente coerente con l'esigenza, in questo caso maggiormente sentita dal legislatore in ragione del più avanzato svolgimento del processo penale, di incrementare il coordinamento tra i due giudizi ed i relativi esiti imponendo la sospensione della causa civile da ultimo avviata.

4. Raggiunti questi punti fermi, ci si può ora permettere di complicare un po' il quadro immaginando di essere in presenza di due danneggiati, ambedue legittimati all'esercizio dell'azione civile contro l'imputato e la sua assicurazione. Nel caso in cui entrambi optino per la stessa condotta processuale, agendo congiuntamente nei confronti dell'imputato e della sua assicurazione, nessun ulteriore problema ha in realtà ragione di porsi, dato che:

4) qualora essi si limitino ad esercitare l'azione civile unicamente in sede civile, si ricadrà nel caso già descritto *sub* 1 (con le varianti 1a e 1b). La causa civile non dovrà subire alcun arresto, dal momento che, per un verso, la fattispecie considerata non corrisponde a quelle al verificarsi delle quali l'art. 75 co. 3 Cpp impone la sospensione e che, per altro verso, il giudicato penale non avrebbe modo di esplicare pieni effetti nel processo civile, stante la inoperatività dell'art. 652 Cpp e l'applicabilità eventualmente solo parziale dell'art. 651 Cpp (che sarà piena, cioè riferita sia all'imputato che all'assicurazione, ove quest'ultima intervenga o sia citata nel processo

⁵⁸ V. *supra*, il § 3.1.1.

⁵⁹ Nel senso che, al ricorrere dell'ipotesi considerata, la sospensione *ex art.* 75 co. 3 Cpp dovrebbe essere disposta «soltanto se, essendo il danneggiato stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale il giudicato di assoluzione produce effetti nella lite civile», diversamente risultando «inutile, attesa l'inefficacia *ex art.* 652 Cpp, del giudicato penale assolutorio rispetto al giudizio civile», cfr. S. Menchini, *Sospensione del processo civile*, cit., 47, ove richiami alle conformi posizioni di G. Trisorio Liuzzi, *Riforma del processo penale e sospensione del processo civile*, in *RTrimDPCiv* 1990, 547 s., e di A. Ghiara, *sub art.* 75 Cpp, cit., 370; sul punto v. inoltre C. Consolo, *Nuovo processo penale, procedimenti tributari e rapporti tra giudicati*, in *GI* 1990, 313 ss.; R. Giovagnoli, *La "pregiudizialità" penale nei processi civili*, in *RIDPP* 1998, 517 ss.; C. Quaglierini, *Le parti private*, cit., 26; P. Tonini, *op. cit.*, 1026; G. Giancotti, *op. cit.*, 1461.

⁶⁰ V. ancora *supra*, il § 3.1.1.

penale, mentre sarà limitata all'imputato nell'ipotesi contraria)⁶¹.

5) Ove essi dapprima si costituiscano entrambi parti civili nel processo penale e in un secondo tempo (ma prima dell'esito del primo grado penale) esercitino congiuntamente l'azione civile in sede propria, rimarranno ambedue assoggettati alle conseguenze già indicate *sub* 2a e 2b, diverse a seconda che nel processo penale si sia o no avuto l'intervento o la citazione della assicurazione. Nel primo caso, la mancata partecipazione dell'assicurazione al processo penale renderà inutile la sospensione della causa civile, poiché alla applicabilità dell'art. 652 Cpp si contrapporrebbe la operatività solo parziale dell'art. 651 Cpp, stante l'opponibilità dell'eventuale giudicato di condanna soltanto nei confronti del danneggiante e non anche della assicurazione. Al contrario, laddove quest'ultima sia intervenuta o stata citata nel processo penale, si porranno le condizioni per la piena applicabilità anche dell'art. 651 Cpp e - come si è detto - è proprio allo scopo di consentire la formazione del giudicato penale che l'art. 75 co. 3 Cpp pone la necessità di sospendere la causa civile⁶².

6) Infine, allorché i due danneggiati non prendano parte al processo penale, esercitando (sempre congiuntamente) l'azione civile in sede propria dopo la pronuncia penale di primo grado, varrà quanto già osservato *supra*, nel par. 3.3. La sospensione della causa civile non avrà motivo di essere ordinata, posto che in questo frangente all'applicabilità dell'art. 652 Cpp (peraltro subordinata alla verifica della circostanza che i danneggiati siano stati posti in condizione di costituirsi parti civili nel processo penale) si accompagnerà la parziale operatività dell'art. 651 Cpp, con conseguente opponibilità dell'eventuale giudicato di condanna soltanto nei confronti dell'imputato e non anche della sua assicurazione⁶³.

4.1. (*Segue*). A differenza dell'ipotesi considerata nel § precedente, ulteriori problemi sorgono, invece, allorché i due danneggiati optino per condotte processuali diverse. Si supponga infatti che:

7) il primo danneggiato non si costituisca parte civile ed eserciti tempestivamente l'azione civile in sede propria, mentre il secondo dapprima si costituisca parte civile e a seguire eserciti anch'egli l'azione civile in sede propria

7a) *disgiuntamente* dal primo danneggiato.

Salva la riunione delle due cause, si ha che per il primo danneggiato si aprono gli scenari indicati *sub* 1⁶⁴, mentre per il secondo varranno le ipotesi illustrate *sub* 2⁶⁵. Chiaramente, il primo danneggiato si trova in una posizione migliore rispetto al

⁶¹ In proposito, v. *supra*, il § 3.1.1.

⁶² V. *supra*, il § 3.2.

⁶³ V. *supra*, il § 3.3.

⁶⁴ Come si è detto (v. *supra*, il § 3.1.1), in questa ipotesi l'art. 652 Cpp non potrà ricevere applicazione, mentre l'art. 651 Cpp potrà operare, oltre che nei confronti dell'imputato, anche della assicurazione a condizione che quest'ultima sia stata citata o abbia svolto intervento in sede penale; non vi è dunque ragione per sospendere la causa civile.

⁶⁵ Sicché la sospensione andrà disposta solo a fronte della citazione o dell'intervento dell'assicurazione nel processo penale: v. *supra*, il § 3.2.

secondo, in quanto nel caso in cui l'assicurazione abbia preso parte al processo penale⁶⁶ egli potrà opporre l'eventuale giudicato di condanna senza rimanere mai assoggettato né al giudicato penale assolutorio (che invece vincolerà il secondo danneggiato), né alla sospensione della causa civile *ex art. 75 co. 3 Cpp*.

7b) Si consideri adesso il caso in cui il secondo danneggiato, dopo essersi costituito parte civile nel processo penale, eserciti l'azione civile in sede civile *congiuntamente* al primo danneggiato (che invece non si era precedentemente costituito parte civile in sede penale e si trova ora ad esercitare l'azione civile tempestivamente ed unicamente in sede propria).

Salva la separazione delle cause (con il che si tornerebbe all'ipotesi precedente), sta di fatto che, singolarmente considerate, le rispettive posizioni dei due danneggiati appaiono speculari a quelle rivestite nelle ipotesi descritte in precedenza. Ma dato che in questo caso essi hanno avanzato le loro domande nello stesso processo civile, occorre stabilire se a prevalere, *ex art. 75 co. 3 Cpp*⁶⁷, debba essere l'interesse del primo danneggiato, mostratosi rispettoso del *favor* legislativo verso il tempestivo esercizio dell'azione civile in sede propria, oppure l'interesse dell'imputato a poter opporre la propria eventuale assoluzione e quindi a beneficiare, *medio tempore*, della sospensione del processo civile. Ed è chiaro che disporre la sospensione dell'intero giudizio, imponendola anche al primo danneggiato, sarebbe eccessivo, tanto più che nei suoi confronti l'art. 652 Cpp non potrebbe trovare comunque applicazione.

4.2. (*Segue*). Si è così arrivati all'ultima coppia di ipotesi, all'interno della quale si situa la fattispecie decisa da S.U. n. 13661/2019. Si immagini dunque che:

8) il primo danneggiato non si costituisca parte civile (pur essendo stato posto in condizione di farlo) ed eserciti l'azione civile in sede propria dopo la sentenza penale di primo grado, mentre il secondo danneggiato si costituisca parte civile e in un secondo tempo eserciti (tempestivamente) l'azione civile in sede propria

8a) *disgiuntamente* dal primo danneggiato.

Salva anche qui la eventuale riunione delle due cause, è evidente che il primo danneggiato si trova nella situazione delineata *sub 3*, mentre il secondo danneggiato in quella ricostruita *sub 2*⁶⁸. Codice di procedura penale alla mano, entrambe le cause dovrebbero essere sospese, essendosi in esse integrate le fattispecie contemplate, rispettivamente, per seconda e per prima dall'art. 75 co. 3 Cpp. In concreto, tuttavia, si è già sottolineato⁶⁹ come a risultare dirimente ai fini della sospensione della causa civile tempestivamente promossa dal secondo danneggiato sia la partecipazione (o almeno l'evocazione) dell'assicurazione al processo penale, in mancanza della quale l'eventuale giudicato penale di condanna non potrebbe esserle opposto in sede civile.

8b) *congiuntamente* al primo danneggiato.

⁶⁶ V. sempre *supra*, il § 3.1.1.

⁶⁷ In proposito, v. quanto osservato *supra*, nel § 2.

⁶⁸ Nella quale, come si è detto, la sospensione della causa civile dovrà essere disposta qualora l'assicurazione sia stata citata o sia intervenuta nel processo penale, posto che solo in questi casi all'operatività dell'art. 652 Cpp si affiancherà la piena applicabilità (nei confronti del danneggiante e della assicurazione) dell'art. 651 Cpp.

⁶⁹ V. le due note precedenti.

È questa la fattispecie verificatasi nel caso deciso da S.U. n. 13661/2019, in cui il primo danneggiato ha esercitato l'azione civile in sede propria successivamente alla sentenza penale di primo grado, instaurando apposita causa civile in cui ha assunto la veste di attore anche l'altro danneggiato, già costituitosi parte civile nel giudizio penale di primo grado. Salva ancora una volta la separazione delle cause, il primo danneggiato si trova sempre nella posizione indicata *sub* 3, mentre il secondo danneggiato ha contemporaneamente integrato entrambe le condotte considerate dall'art. 75 co. 3 Cpp, esercitando l'azione civile in sede propria dopo essersi costituito parte civile nel processo penale⁷⁰ e dopo la sentenza penale di primo grado⁷¹. Qui, però, la separazione non avrebbe molto senso, posto che — lo si è appena notato — sotto il profilo dell'operatività del giudicato in sede extrapenale nelle ipotesi indicate *sub* 2a e 2b, la sospensione postula che l'assicurazione sia stata citata o abbia svolto intervento nel processo penale, condizione in assenza della quale al danneggiato potrà sì essere opposto l'eventuale giudicato di assoluzione, con pienezza applicativa dell'art. 652 Cpp, ma lo stesso danneggiato potrà opporre l'eventuale giudicato di condanna solo nei confronti del danneggiante imputato (ed ormai condannato) e non anche dell'assicurazione, in applicazione dunque solo parziale dell'art. 651 Cpp. E se, come giustamente sottolineato dalle S.U., la sospensione della causa civile presuppone la piena (sebbene al momento della prognosi spettante al giudice civile, ancora solo potenziale) applicazione degli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 Cpp, è evidente che nel caso di specie tale situazione non può dirsi completamente integrata, avuto riguardo ad entrambi i danneggiati, sotto il profilo dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di condanna.

5. Una volta illustrate le ragioni che portano a condividere almeno in parte i più recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di sospensione per pregiudizialità penale, non si può peraltro sottacere la sensazione che essi, al di là della loro correttezza rispetto alle fattispecie che li hanno originati, abbiano costituito lo strumento per enunciare una *regula iuris* per un verso di portata applicativa volutamente troppo ampia e, per altro verso, finalizzata a determinare un effetto diverso da quello "ufficialmente" perseguito (ossia la ragionevole durata delle liti risarcitorie derivanti da reato).

Sotto il primo profilo, sostenere che «la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato» lascia infatti intendere che ad escludere l'effetto sospensivo sia la partecipazione al processo civile di una parte ulteriore rispetto a quelle del processo penale. In realtà, ad evitare la sospensione non è la partecipazione dell'assicurazione al processo civile, quanto la sua mancata partecipazione al processo penale. Come si è infatti constatato⁷², la giurisprudenza sembra voler forzare il dato letterale degli artt. 75 co. 3 e 651 co. 1 Cpp al fine di

⁷⁰ Si tratta dell'ipotesi illustrata *supra*, nel § 3.2, *sub* 2.

⁷¹ È l'ipotesi illustrata *supra*, nel § 3.3, *sub* 3.

⁷² V. *supra*, il § 3.

sostenere, con effetti di larga scala, che l'esercizio dell'azione civile in sede propria nei confronti del danneggiante-imputato e della sua assicurazione, determinando la revoca della precedente costituzione di parte civile e privando di efficacia la citazione o l'intervento del responsabile civile nel processo penale, creerebbe una disomogeneità soggettiva tra i due processi di per sé impeditiva della sospensione di quello civile. Ma se così fosse, si dovrebbe attentamente valutare se non violi gli artt. 3 e 24 co. 1 Cost., la diversità di trattamento riservato al danneggiato da un sinistro coperto da assicurazione e, rispettivamente, al danneggiato coinvolto in una controversia risarcitoria svolgentesi, per così dire, "uno contro uno". È infatti chiaro che quest'ultimo, laddove esercitasse l'azione civile dapprima in sede penale e poi in sede propria, non avrebbe alcun modo di evitare la sospensione della causa civile ex art. 75 co. 3 Cpp. Per contro, a parità di condotta processuale il danneggiato coinvolto in una vicenda "uno contro due" si vedrebbe, per ciò solo, avvantaggiato dalla possibilità di evitare la sospensione sempre, convenendo nel giudizio civile un soggetto in più rispetto all'imputato ed a prescindere dal fatto che tale ulteriore convenuto abbia o no partecipato al processo penale⁷³. Da questo punto di vista, sembra pertanto potersi affermare che l'evidente intento demolitorio manifestato dalla giurisprudenza nei confronti dell'art. 75 co. 3 Cpp abbia in effetti conseguito (qui, però, non si sa quanto consapevolmente) l'istituzione (o un rafforzamento) dell'onere strategico dell'imputato di citare nel processo penale la propria assicurazione ogni qual volta il danneggiato si sia costituito parte civile. Un onere, tuttavia, il cui assolvimento verosimilmente sortirà l'effetto di appesantire la *silhouette* del processo penale soprattutto nei casi in cui siano prospettabili eccezioni relative al rapporto assicurativo, tra i principali fattori di complicazione della decisione rispetto alla valutazione del danno, e che solo indirettamente ed eventualmente sarà in grado di incentivare il danneggiato all'esercizio dell'azione civile fin da subito in sede propria, cioè nel contesto più consono alla decisione di tali eccezioni.

Quanto al secondo profilo, ossia al vero scopo perseguito dalla giurisprudenza mediante gli ultimi interventi "nomofilattici" in materia, ancor più del vigore col quale essa si scaglia contro l'art. 75 co. 3 Cpp appare significativa la scelta dell'arma utilizzata per colpirlo, ossia il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Trattasi invero di un'arma potentissima, non solo perché non vi è istituto o regola processuale che sia uscito indenne dal suo impiego, ma anche perché si dimostra assai congeniale come arma "di distrazione di massa", ricorrendo alla quale la giurisprudenza, ergendosi a paladina della Costituzione, è in grado di realizzare in maniera sotterranea altri (e più desiderabili) obiettivi il cui ottenimento richiederebbe invece appropriati interventi normativi. A parte il fatto che l'art. 111 Cost. dice che è *la legge*, e non le parti o il giudice, ad assicurare la ragionevole durata del processo⁷⁴, non v'è chi non veda che lo scopo realmente perseguito tramite la drastica (ed eccessiva) riduzione dell'ambito applicativo della sospensione ex art. 75 co. 3 Cpp non consista tanto nel rendere più rapido lo svolgimento delle cause risarcitorie di merito, quanto

⁷³ Per una giusta sottolineatura di questo profilo, cfr. Cass. ord. 16.10.2018 n. 25918, cit., 109.

⁷⁴ Per questo rilievo v. da ultimo M. Taruffo, *L'abuso del processo*, in Id., *Verso la decisione giusta*, Torino 2019, 63.

nel diminuire il più possibile il numero dei ricorsi per regolamento di competenza proposti alla S.C. contro le ordinanze che li sospendono. Ora, in buona parte il medesimo risultato avrebbe potuto ottenersi facendo davvero ciò che una corte di ultima istanza che sempre più spesso si sente (inappropriatamente) definire “del precedente” dovrebbe fare, ossia enunciare con chiarezza la *regula iuris* da seguire per risolvere una determinata questione nonché, con altrettanta chiarezza, motivare per quali ragioni la ritiene più corretta di eventuali altre ed indicare le concrete fattispecie in cui essa andrà applicata e quelle (diverse) in cui invece non dovrà essere seguita⁷⁵. Per contro, al fondo dell’atteggiamento dimostrato *in subjecta materia* dalla nostra giurisprudenza di vertice — un atteggiamento, nessuno se ne dolga, che ben può definirsi autoritario⁷⁶ almeno nella misura in cui pretende di imporre l’applicazione di “principi” non sempre corretti sol perché ritenuti produttivi di risultati più efficienti da un punto di vista aziendalistico e per questo più graditi — sembra esservi un senso di profonda sfiducia nei confronti delle parti e dei giudici di merito, considerati incapaci di comprendere l’esatta portata di un principio di diritto giuridicamente corretto e ben spiegato, e quindi le prime ugualmente inclini ad impugnare a sproposito con regolamento di competenza ordinanze di sospensione fondatamente emanate, ed i secondi a sospendere i processi senza che ricorrano i presupposti previsti dalla legge ed illustrati (non inventati) dalla giurisprudenza stessa. Quand’anche fosse (ma così non è), rimane il fatto che non è attraverso *dictat* che una vera corte suprema svolge il suo lavoro, bensì fornendo soluzioni giuridiche che possano aspirare a divenire precedenti in ragione del fatto di essere, per la loro correttezza, considerate meritevoli di essere seguite dai giudici successivi⁷⁷. Il precedente non si impone, né si crea da un giorno all’altro; esso si forma gradualmente, in virtù della conformità e diritto della decisione da cui origina e, per derivazione, della autorevolezza e del rispetto così acquisiti dal giudice che la emana.

⁷⁵ In argomento, cfr. da ultimo l’intelligente analisi di L. Passanante, *Il precedente impossibile: contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile*, Torino 2018, 185 ss.

⁷⁶ Per questa qualificazione del *modus operandi* sempre più spesso seguito dalla Corte di cassazione, cfr. M. Taruffo, *L’abuso del processo*, in Id., *op. cit.*, 60, 65; Id., *Un vertice giudiziario astratto*, *ibid.*, 429, 431; L. Passanante, *op. cit.*, 6.

⁷⁷ Cfr. A. Proto Pisani, *Ancora sulla sempre più irreversibile crisi della Cassazione civile*, *cit.*, 303; v. inoltre L. Passanante, *op. cit.*, 269, il quale evidenzia che «mentre negli ordinamenti di *civil law* e senz’altro in quello italiano si tende a pensare al precedente come a qualcosa a cui viene impresso questo *status* fin da quando viene pronunciato, nei sistemi di *common law* sono i giudici successivi a fare di una sentenza anteriore un vero e proprio precedente. La diversa “direzione in cui muove il precedente in *civil law* e in *common law* è anche strettamente connessa al fatto che il diritto emergente dai precedenti negli ordinamenti di matrice anglosassone non è un diritto, per così dire, pronto all’uso, ma è un — come si è detto — “semilavorato”, che richiede un intervento sapiente e impegnativo da parte del giudice successivo, il quale non potrà limitarsi — come potrebbe ingenuamente credersi — ad applicare un precedente già confezionato, ma dovrà prima fare una ragionata estrazione della regola o del principio da applicare e, solo dopo, potrà farne motivata applicazione al caso che deve giudicare».